



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 23 del 06/09/2022

Repertorio Generale n. 920 del 06/09/2022

Oggetto: DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO" OLTRE CHE PREVENIRE PROBLEMATICHE AI CITTADINI AFFETTI DA TALE PATOLOGIA.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 23 del 06/09/2022

Oggetto: DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO" OLTRE CHE PREVENIRE PROBLEMATICHE AI CITTADINI AFFETTI DA TALE PATOLOGIA.

IL SINDACO

- premesso che in data 1 settembre 2022 la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 1 di Taormina ha richiesto provvedimenti urgenti per il plesso di via Francavila, in Trappitello, ove è pervenuta l'iscrizione all'anno scolastico 2022-2023 di un alunno affetto da favismo;
- considerato che si ritiene necessario emanare disposizioni intese a tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da "favismo", nonché per prevenire problematiche riferibili ad una generalità indistinta di cittadini affetti da tale patologia;
- considerato che è opportuno acquisire specifico parere dell'ASP, con il quale viene rilevata l'opportunità di adottare misure precauzionali per garantire la massima tutela dei soggetti a rischio;
- ritenuto opportuno emanare un'ordinanza contenente disposizioni sia a carattere generale su tutto il territorio comunale, rivolte ai titolari di attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e tese a dare pubblicità dell'eventuale vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli ben visibili e a vietare la vendita sfusa delle fave fresche, disponendo che l'esposizione e le vendite possano avvenire solo mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati, sia a carattere specifico vietando altresì la coltivazione di fave all'interno di un raggio di 300 metri in linea d'aria dalla scuola segnalata;
- considerato che l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce interesse generale meritevole di tutela
- quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 50 comma del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) ai titolari delle attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private presenti sul territorio comunale, di dare pubblicità della eventuale vendita di fave fresche (fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero - Vicia faba equina) apponendo appositi cartelli ben visibili con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”.

2) il divieto della vendita sfusa delle fave fresche (fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero Vicia faba equina) ai titolari delle attività commerciali, esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private, presenti in tutto il territorio comunale, disponendo che l'esposizione e/o la vendita possano avvenire solo mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati.

3) il divieto di coltivazione di fave (fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero - Vicia faba equina) all'interno delle aree entro i 300 metri dal plesso scolastico di via Francavilla, Trappitello.

4) l'immediata eliminazione delle colture in questione già presenti all'interno delle aree di cui al punto 3).

AVVISA

Che la presente ordinanza – salva sua revoca anticipata in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l'hanno determinata - ha scadenza al 31 dicembre 2026; prima di quella data gli uffici dovranno verificare se ancora sussistano le condizioni per il rinnovo - totale o parziale - di analogo provvedimento.

Il provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 3 della L. 241/1990; il provvedimento viene affisso anche negli spazi di affissione istituzionale e di servizio disponibili sul territorio.

Il provvedimento viene comunicato all'Istituto Comprensivo 1 Taormina, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, al Comando della Polizia Municipale, alla Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini della sua diffusione.

Fatte salve le segnalazioni alle Autorità competenti, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.

Avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale